

## NO PASS SYSTEM REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL SISTEMA INFORMATIVO DENOMINATO “NO PASS SYSTEM”, GESTITO DA ASSODIMI IN TEMA DI AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI RILEVATO DAI PARTECIPANTI ASSOCIATI NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA.

Pagina 1 di 6

### Preambolo

I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente regolamento di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1. il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;
2. con il presente regolamento sono individuate adeguate garanzie e modalità di trattamento a tutela dei diritti degli interessati;
3. tutti coloro che utilizzano dati personali per le finalità sopra indicate devono osservare le regole di comportamento stabilite dal presente regolamento come condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento;

### Articolo 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento di deontologia e di buona condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di seguito denominato “Codice”. Ai medesimi fini, si intende inoltre per:

- a) “richiesta/rapporto di credito”: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385);
- b) “regolarizzazione degli inadempimenti”: l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempite (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati;
- c) “sistema di informazioni di affidabilità nei pagamenti”: si tratta di una banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita dall'Associazione Asso.di.mi in modo centralizzato in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo (associati Asso.di.mi);
- d) “gestore”: Asso.di.mi ovvero il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati in un sistema di informazioni di affidabilità nei pagamenti che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione;
- e) “partecipante”: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni di affidabilità nei pagamenti e può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Il partecipante può essere esclusivamente un associato Asso.di.mi.
- f) “tempo di conservazione dei dati”: il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti di credito rimangono registrati in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai partecipanti per le finalità di cui al presente codice.

## NO PASS SYSTEM REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL SISTEMA INFORMATIVO DENOMINATO “NO PASS SYSTEM”, GESTITO DA ASSODIMI IN TEMA DI AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI RILEVATO DAI PARTECIPANTI ASSOCIATI NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA.

Pagina 2 di 6

### Articolo 2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali contenuti nel sistema di informazioni sulla affidabilità e puntualità nei pagamenti riguarda esclusivamente l'affidabilità e puntualità dei pagamenti nei contratti intrattenuti tra i clienti imprese ed i fornitori partecipanti al sistema informativo che sono associati Assodimi. Non si riferisce alla solvibilità o capacità di far fronte a impegni finanziari, quindi non costituisce un sistema di informazioni creditizie in senso stretto.


1. Non può essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o servizi.
2. La presente banca dati non comprende dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ne fornisce ai partecipanti servizi di collegamento con tali dati.
3. La presente banca dati non utilizza tecniche di credit scoring ne sistemi automatizzati di indicatori di punteggio.

### Articolo 3. Requisiti e categorie dei dati

1. Il trattamento riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema informativo.
2. Il trattamento non può riguardare i dati sensibili e quelli giudiziari, e concerne dati personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite) Per ogni richiesta segnalata possono essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore Assodimi indica in un elenco reso agevolmente disponibile sul proprio sito della rete di comunicazione, nonché comunica analiticamente agli interessati su loro richiesta:

denominazione dell'impresa e relativa partita Iva.

Qui di seguito sono indicati i criteri utilizzati per indicare e segnalare lo stato dell'affidabilità nel pagamento derivante da segnalazioni effettuate. In particolare il criterio seguito è il seguente:

Il partecipante, al verificarsi delle condizioni indicate all'art. 4 può decidere se registrare nel sistema informativo la segnalazione di inaffidabilità. Quindi il partecipante che segnala una posizione di inaffidabilità deve attenersi a quanto segue: nei tempi previsti dall'art. 4 comma 7 è obbligato a segnalare successivamente sia l'eventuale azione giudiziaria e esecutiva che si dovessero instaurare, che l'avvenuto pagamento. Che cosa evidenzia il sistema a seguito delle segnalazioni: ad ogni segnalazione effettuata verrà indicato il numero progressivo delle segnalazioni, la tipologia evidenziata da varie colorazioni e l'avvenuto pagamento. Effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito segnalate dal cliente sono evidenziate dal simbolo “  “ (art. 8, comma 6).

3. Nel presente sistema di informazioni sono registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha segnalato l'inaffidabilità del cliente relativa alla richiesta/rapporto di credito. Tali estremi sono accessibili al gestore ed anche agli altri partecipanti. Non sono accessibili per i partecipanti gli estremi identificativi del partecipante che ha inserito per la prima volta la partita iva del cliente.

### Articolo 4. Modalità di raccolta e registrazione dei dati

## NO PASS SYSTEM REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DEONTOLOGIA E DI BUONA  
CONDOTTA PER IL SISTEMA INFORMATIVO  
DENOMINATO "NO PASS SYSTEM", GESTITO DA  
ASSODIMI IN TEMA DI AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ  
NEI PAGAMENTI RILEVATO DAI PARTECIPANTI  
ASSOCIATI NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA  
CLIENTELA.

Pagina 3 di 6

1. Il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.
2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore
3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore solo nel caso in cui i dati risultassero incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati ( che ricordiamo essere l'unico responsabile dei dati comunicati), ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema informativo e resi disponibili a tutti i partecipanti
4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato
5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante
6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:
  - a) dopo almeno sessanta giorni dalla data di scadenza del pagamento;
  - b) al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione nel sistema informativo. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso di messa in mora all'interessato
7. (Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati nel sistema informativo sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati) ( Vedi art. 3. comma 2)

### Articolo 5. Informativa

1. Al momento della raccolta dei dati personali relativi a rapporti contrattuali, il partecipante informa l'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del sistema informativo dell'affidabilità nei pagamenti.
2. L'informativa di cui al comma 1 reca in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché degli altri elementi di cui all'art. 13 del Codice, le seguenti indicazioni:
  - a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori;
  - b) categorie di partecipanti che vi accedono;
  - c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati;
  - d) modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati,
  - e) modalità per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
3. L'informativa di cui al comma 2 è fornita agli interessati per iscritto secondo il modello allegato al presente regolamento e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, è adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.
4. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi

## NO PASS SYSTEM REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DEONTOLOGIA E DI BUONA  
CONDOTTA PER IL SISTEMA INFORMATIVO  
DENOMINATO "NO PASS SYSTEM", GESTITO DA  
ASSODIMI IN TEMA DI AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ  
NEI PAGAMENTI RILEVATO DAI PARTECIPANTI  
ASSOCIATI NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA  
CLIENTELA.

Pagina 4 di 6

del comma 2, anche in caso di cambiamento della denominazione e della sede del gestore, è fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonché su uno o più siti Internet e a richiesta degli interessati)

5. Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa più dettagliata attraverso modalità ulteriori di diffusione delle informazioni al pubblico, anche mediante lo strumento telematico sul sito [www.badagec.assodimi.it](http://www.badagec.assodimi.it)

### Articolo 6. Conservazione e aggiornamento dei dati

1. Le informazioni di tipo positivo relative a rapporti esauriti con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria sono conservate nel sistema non oltre ventiquattro mesi dalla scadenza del contratto. Nel caso il sistema rilevi anche informazioni di tipo negativo per lo stesso soggetto, i termini di conservazione dei dati sono quelli per le segnalazioni di tipo negativo.
2. Le informazioni su segnalazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni fino a:  
ventiquattro mesi dalla data di regolarizzazione del mancato pagamento
3. Le informazioni di tipo negativo relative ad inadempimenti successivamente non regolarizzati sono conservate nel sistema per un periodo di trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale o dalla data di cessazione del rapporto in caso di vicende rilevanti in relazione al pagamento.
4. Decorsi i termini su indicati i dati sono eliminati dal sistema se nei medesimi intervalli di tempo non sono intervenuti ulteriori ritardi o inadempimenti.
5. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione.
6. Le informazioni di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni non oltre trentasei mesi dalla data di in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto.
7. Prima dell'eliminazione dei dati dal sistema di informazioni creditizie nei termini indicati ai precedenti commi, il gestore può trasporre i dati su altro supporto, ai fini della limitata conservazione per il tempo necessario, esclusivamente in relazione ad esigenze di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché della loro eventuale elaborazione statistica in forma anonima.
8. Le disposizioni del presente articolo non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi al rapporto di credito.

### Articolo 7. Utilizzo dei dati

1. Il partecipante può accedere al sistema di informazioni anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati, rispetto a dati per i quali sussiste un suo giustificato interesse, riguardanti esclusivamente: soggetti che agiscono nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale per i quali siano in corso rapporti commerciali;
2. Il sistema di informazioni creditizie è accessibile dal partecipante e dal gestore solo da un numero limitato, rispetto all'intera organizzazione del titolare, di responsabili ed incaricati del trattamento designati per iscritto, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle finalità indicate nell'articolo 2.
3. I partecipanti accedono al sistema di informazioni creditizie attraverso le modalità e gli strumenti anche

## NO PASS SYSTEM REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL SISTEMA INFORMATIVO DENOMINATO "NO PASS SYSTEM", GESTITO DA ASSODIMI IN TEMA DI AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI RILEVATO DAI PARTECIPANTI ASSOCIATI NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA.

Pagina 5 di 6

telematici individuati per iscritto con il gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Sono, in ogni caso, precluse, anche tecnicamente, modalità di accesso che permettano interrogazioni di massa o acquisizioni di elenchi di dati concernenti richieste/rapporti di credito relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di instaurare o sono parte di un rapporto commerciale con il partecipante.

Non è inoltre consentito l'accesso ad un sistema di informazioni da parte di terzi, fatte salve le richieste da parte di organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure da parte di altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

### Articolo 8. Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati

1. In relazione ai dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie, gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalità stabilite dal Codice, sia presso il gestore, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati. Tali soggetti garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate.
2. Nella richiesta con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica anche, ove possibile, la partita iva, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel sistema di informazioni creditizie.
3. Il terzo al quale l'interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per l'esercizio dei propri diritti, può trattare i dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni creditizie esclusivamente per finalità di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati.
4. Il partecipante, al quale è rivolta una richiesta con cui è esercitato taluno dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice relativamente alle informazioni creditizie registrate in un sistema, fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall'art. 146, commi 2 e 3 del Codice e dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Se la richiesta è rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante.
5. Qualora sia necessario svolgere ulteriori o particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa l'interessato di tale circostanza entro il termine di quindici giorni previsto dal Codice ed indica un altro termine per la risposta, che non può essere superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore:
  - a) nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;
  - b) negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione nel sistema di informazioni creditizie dei dati oggetto delle verifiche.
6. In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di informazioni creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito.

### Articolo 9. Misure di sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie hanno carattere riservato e non possono essere divulgati a terzi, al di fuori dei casi previsti dal Codice e nei precedenti articoli.

## NO PASS SYSTEM REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI DEONTOLOGIA E DI BUONA  
CONDOTTA PER IL SISTEMA INFORMATIVO  
DENOMINATO "NO PASS SYSTEM", GESTITO DA  
ASSODIMI IN TEMA DI AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ  
NEI PAGAMENTI RILEVATO DAI PARTECIPANTI  
ASSOCIATI NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA  
CLIENTELA.

Pagina 6 di 6

2. Le persone fisiche che, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento designati dal gestore o dai partecipanti, hanno accesso al sistema di informazioni creditizie, mantengono il segreto sui dati personali acquisiti e rispondono della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione dei dati o una divulgazione a terzi per finalità diverse o incompatibili con le finalità di cui all'art. 2 del presente codice o comunque non consentite.
3. Il gestore e i partecipanti adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni elettroniche in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
4. Il gestore adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema di informazioni creditizie, nonché il controllo degli accessi. Questi ultimi sono registrati e memorizzati nel sistema informativo del gestore.
5. In relazione al rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e segretezza di cui al presente articolo, il gestore e i partecipanti impartiscono specifiche istruzioni per iscritto ai rispettivi responsabili ed incaricati del trattamento e vigilano sulla loro puntuale osservanza, anche attraverso verifiche da parte di idonei organismi di controllo (Commissione di 3 nominativi nominata dal comitato direttivo Asso.di.mi). Tali verifiche dovranno essere fatte con cadenza annuale.

### Articolo 10. Misure Sanzionatorie

Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali, previste dalla normativa vigente il partecipante che non osservi il presente regolamento è sanzionato a cura della commissione di controllo e senza possibilità di appello come segue:

- in caso di negligenza o colpa lieve: con un richiamo formale, e con obbligo di adeguarsi, entro 10 giorni, alle prescrizioni imposte dalla commissione di controllo,
- in caso di negligenza grave o colpa o di violazioni ripetute: con la sospensione o revoca ad accedere al sistema di informazioni.

Il partecipante risponde dei danni causati al gestore da ogni suo comportamento omissivo.